



## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COMO

N. \_\_\_\_\_ 1141\_/2020 prot.

Nuova direttiva in materia di intercettazioni (d.l. 161/2019, convertito con modifiche nella l. 7/2020)

Il procuratore della Repubblica

visto il precedente ordine di servizio 1086/2018 in materia di intercettazioni, basato sulle disposizioni del decreto legislativo 216/2017 e sul decreto ministeriale del 20.4.2018;

ritenuto che la nuova normativa (con riferimento al decreto legislativo 217/2017 ed alla legge 7/2020) imponga una modifica dell'ordine di servizio 1086/2018 e vada interpretata ed applicata alla luce e nel pieno rispetto

- della normativa costituzionale (articoli 24 comma 2, 25 comma 2, 109, 111 e 112 della Costituzione),
- delle garanzie di libertà del difensore, degli investigatori privati autorizzati ed incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei relativi ausiliari (art. 103 c.p.p.),
- del divieto di pubblicazione di atti ed immagini (art. 114 c.p.p.), nonché
- di quanto previsto dagli artt. 187 e 190 cp.p., in materia di oggetto della prova e di diritto alla prova,
- di quanto previsto dal libro III titolo III del c.p.p. (mezzi della ricerca della prova),
- dell'art. 327 c.p.p. in materia di direzione delle indagini spettante al P.M.
- del principio, da ritenersi tuttora in vigore, sancito dalla Corte di Cassazione in base al quale

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche la prova è costituita dalle bobine e dai verbali (ex plurimis *Sez. 6, Sentenza n. 13213 del 15/03/2016 Ud.* (dep. 01/04/2016) Rv. 266775;

ritenuto quindi necessario emanare direttive alla Polizia Giudiziaria ed ai colleghi dell'ufficio, nonché al personale amministrativo, da applicarsi alle operazioni di intercettazione disposte a partire dal giorno 1.9.2020, data di entrata in vigore della l. 7/2020,

fatti salvi eventuali ulteriori interventi legislativi in materia di entrata in vigore della citata normativa, in attesa di ulteriori disposizioni di dettaglio ad es. in ordine a quanto previsto dall'art. 89 commi 2 ss disp. Att. Cpp

A seguito di consultazioni con i componenti dell'ufficio C.I.T. dott. Mariano Fadda (MAGRIF) e App. Cc. Carabinieri Alberto GIZZI

Dispone quanto segue

### **I ART. 1 D.L. 161/2019**

la nuova normativa si applica alle intercettazioni inerenti i procedimenti penali iscritti dopo il 31.8. 2020.

**- OMISSIS – (da p.to 1 a punto 58)**

**X L'ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI**

59) Ai sensi degli artt. artt. 269 c.p.p. e 89 bis disp. att. c.p.p., verbali e registrazioni, nonché ogni altro atto a questi relativo (quali i decreti autorizzativi e relative richieste), sono conservati integralmente e sono accessibili presso l'archivio (ubicato al primo piano del palazzo di giustizia, ex stanza medica).

60) l'archivio è gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica,

61) Il collega FADDA, componente dell'ufficio C.I.T. (centro intercettazioni), istituito con ordine di servizio 1314/2016 prot., viene designato anche quale delegato e gestore

62) In qualità di delegato e gestore il collega Fadda nominerà gli utenti autorizzatori (che autorizzeranno le richieste di consultazione) ed operatori tra personale amministrativo ed ufficiali/agenti della PG delegata delle indagini ovvero assegnata all'ufficio del P.M. titolare delle indagini (che provvederà ad trasferire i contenuti dai fornitori delle intercettazioni nell'archivio e ne verificherà il corretto inserimento)

63) Attesa la attuale grave carenza di personale amministrativo, le richieste di consultazione presso l'archivio verranno presentate presso gli uffici dei pubblici ministeri togati titolari dei procedimenti e gestite da rispettivi segreterie e componenti della polizia giudiziaria

64) Salvo diverse disposizioni legislative/ministeriali, quale Amministratore degli utenti viene designato il MAGRIF collega FADDA, che si avvarrà della collaborazione di personale CISIA.

65) Presso la stanza destinata all'archivio riservato, dovendosi ritenere "luogo protetto", verranno custoditi altresì

- i documenti anonimi e gli atti relativi ad intercettazioni illegali di cui all'art. 240 c.p.p., in base a quanto disposto dall'art. 240 comma 2 c.p.p. e sino a quando non venga completata la procedura di distruzione di cui ai commi seguenti del citato art. 240 c.p.p.,

- le comunicazioni di servizio di appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. dell'art. 270 bis comma 1 c.p.p., anche se intercettate prima della entrata in vigore del d.lvo 216/2017.

66) Al fine di garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito e di assicurare, ai sensi dell'art. 89 bis comma 2 disp. Att. cpp la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia, l'archivio intercettazioni sarà separato dalle postazioni di ascolto e verrà utilizzato solo per la conservazione di atti, registrazioni e flussi di comunicazioni.

67) L'ascolto, nonché la cognizione del materiale di cui all'art. 268 comma 4 cpp sarà consentito presso la sala ascolto (stanza ubicata al I piano, presso ex sala intercettazioni), separata dall'archivio.

68) Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti (e relativi interpreti) per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

69) In particolare, il Giudice e suoi ausiliari (compresi gli interpreti), difensori delle parti, unitamente se necessario ai rispettivi interpreti, potranno consultare atti, verbali, provvedimenti autorizzativi o di convalida delle intercettazioni e relative richieste, nonché decreti di urgenza (anche in formato cartaceo, laddove non siano stati digitalizzati) e analizzare le conversazioni/comunicazioni presso apposita sala ascolto, separata dall'archivio riservato, ubicata al primo piano del palazzo di giustizia.

70) Altrettanto dicasi quanto ai pubblici ministeri togati e polizia giudiziaria delegata delle indagini ed interpreti

71) L'accesso alla sala ascolto per le attività di cui al capo precedente verrà consentito al giudice ed ai suoi ausiliari, nonché alla polizia giudiziaria delegata delle indagini, previo preavviso al p.m. titolare del procedimento,

72) L'accesso alla sala ascolto verrà consentito ai difensori delle parti e se necessario ai rispettivi interpreti, previa autorizzazione da richiedere all'ufficio del p.m. titolare del procedimento ovvero in sua assenza al magistrato di turno urgenze ovvero al procuratore della Repubblica almeno 24 ore prima dell'accesso.

73) La richiesta di autorizzazione conterrà generalità e qualifica (documentata) delle persone che chiedono l'accesso, nonché l'indicazione del procedimento, degli atti e/o conversazioni, flussi da consultare. La richiesta di autorizzazione conterrà anche esplicitamente l'istanza di consultare gli atti su supporto cartaceo se non disponibili su supporto digitale e conversazioni/comunicazioni.

74) Se necessario, gli atti esistenti su supporto cartaceo consultabili dai difensori delle parti private verranno trasferiti presso la sala ascolto a cura della segreteria del p.m. titolare delle indagini.

75) Gli accessi presso la sala ascolto, nelle more della istituzione di un registro informatico, verranno annotati in un registro -allo stato cartaceo- di data, orario di accesso ed uscita, dei nominativi, e relativa qualifica di chiunque vi acceda. Analogamente, Ogni rilascio di copia verrà annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche (ovvero in cartaceo in caso di indisponibilità di un registro informatico).

Nel registro verranno indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

76) I dispositivi cellulari, prima dell'accesso alla sala ascolto, verranno custoditi in appositi armadi a disposizione dei difensori ed eventualmente interpreti, nonché della polizia giudiziaria titolare delle indagini.

77) L'osservanza del divieto di riproduzione visiva/fonografica verrà assicurata attraverso videocamere installate presso la sala ascolto.

78) Sarà vietato a quanti accedono di utilizzare strumenti di riproduzione fotografica e fonografica.

79) Si dispone, salvo che ne sia ordinata la distruzione (ovvero che costituisca corpo del reato o materiale di cui all'art. 240 c.p.p.), e fatti salvi i diritti delle parti previsti dall'art. 269 comma 2 (secondo periodo) che per ciascun procedimento il relativo materiale delle intercettazioni venga conservato, sino alla sentenza passata in giudicato.

80) In caso di archiviazione riguardante procedimenti a carico di persone note e di ignoti, salvo che non ne venga disposta la distruzione su richiesta dei quanti siano legittimati, al fine di consentire una eventuale riapertura delle indagini e successiva utilizzazione di conversazioni/comunicazioni/flussi intercettati, si dispone la conservazione del materiale sino ad avvenuta estinzione del reato per prescrizione.

81) Gli atti cartacei riguardanti la attività di intercettazione (richieste ed atti dispostivi/autorizzativi, annotazioni di PG) continuano ad essere necessariamente parte integrante del fascicolo del pubblico ministero ex articolo 373 comma 5 CPP , anche in fase temporale anteriore rispetto alla formale acquisizione degli atti di intercettazione, trattandosi di atti trasmessi dalla polizia giudiziaria ovvero di documentazione relativa alle indagini e come tali, in assenza di diverse previsioni di legge modificative delle norme codicistiche fanno parte del fascicolo del PM

**- OMISSIS – (da p.to 82 a punto 94)**

Si dispone che il presente ordine di servizio venga comunicato

ai magistrati togati  
al personale amministrativo  
alla sezione di P.G.- sede e personale aggregato

al sig. Questore di Como

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
per il successivo inoltro alle articolazioni territoriali dei Carabinieri,

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
per il successivo inoltro alle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza,

Al sig. Dirigente della Squadra Mobile di Como,

Al sig. Comandante della Polizia Economico-Finanziaria di Como

Al sig. Comandante del Reparto Operativo-carabinieri di Como

Al Gruppo Carabinieri Forestale-Como  
per il successivo inoltro alle articolazioni territoriali,

All'Agencia della Dogane e dei Monopoli- Como

Alla Polizia Locale di Como

Al Sig Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano

E limitatamente ai paragrafi da 59 a 81

al Presidente del Tribunale – sede,

al coordinatore dell'Ufficio G.I.P.-sede

Al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Como

Alla camera Penale di Como e Lecco

Como, 16.7.2020

Il procuratore della Repubblica

*Nicola Piacente*

